COMMISSIONE VI

FINANZE

51.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e approvazione):

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257);

Bellocchio ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 6, 7, 9

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5, 7, 9

Usellini Mario, *Relatore* 3

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 9

Disegno e proposte di legge: (Seguito della discussione e approvazione):

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852);

PAG.

Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062);

Senatori Zanella ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, di Sanremo, di Foligno e del Garda *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3053-*bis*);

Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452);

Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484);

Mastrantuono ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996);

Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65);

Piro: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474);

PAG.

Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975);

Bellocchio ed altri: Modifiche agli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126);

Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231);

Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905);

Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592);

Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714);

Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882);

Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381);

Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1388);

Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537);

Piredda: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale « Sartiglia Folklore equestre in Sardegna », collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625);

Solaroli e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066);

Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147);

Borgoglio e Patria: Istituzione della lotteria del Palio di Asti (2199);

Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239);

Sanguineti ed altri: Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271);

Torchio ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283);

Gei ed altri: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la « Lotteria nazionale del lago di Garda » (2460);

PAG.

Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511);

Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549);

Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558);

Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684);

Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715);

Caria ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877);

Rosini ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244);

Rivera ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « lotteria dei Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370);

Borgoglio ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404);

Bassanini ed altri: Istituzione della « Lotteria del mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665);

Cristoni ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia-Capri » (3922);

Fiori: Istituzione della lotteria di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045);

Poli Bortone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123);

Caveri: Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta » (4265) 9

Piro Franco, *Presidente* 11, 12, 14, 18

Bruzzani Riccardo 14, 17, 18

Patria Renzo 14

Ravasio Renato, *Relatore* 12, 14

Rosini Giacomo 16, 18

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 12, 14

Usellini Mario 18

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 19

La seduta comincia alle 9,45.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257); e della proposta di legge Bellocchio ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri « Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 18 gennaio 1990, parere favorevole sul testo unificato del disegno e della proposta di legge nn. 2257 e 885.

Comunico altresì che la IX Commissione trasporti ha espresso, in data 15 dicembre 1989, parere favorevole sul testo di legge all'ordine del giorno.

Avverto, inoltre, che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 15 febbraio 1990, parere favorevole sul testo della Commissione e sugli emendamenti 2.1, 6.1 e 6.01 del relatore a condizione che all'articolo 2 sia soppressa la lettera *f)* e che l'articolo 5 sia così sostituito: « All'onere derivante, per l'anno 1990, dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 ».

Ricordo che nella seduta del 3 dicembre 1987 era stata aperta la discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MARIO USELLINI, *Relatore*. propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il testo unificato da me presentato, del quale il presidente ha dato lettura nella seduta del 7 dicembre 1989.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. È tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più formalità di iscrizione ipotecaria.

2. La formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106 n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.

4. Per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'ACI, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono state eseguite.

7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purché compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché, se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro »;

b) all'articolo 3 le parole: « dal quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto comma ».

2. Alla tabella allegata alla citata legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 le parole: « L. 0,25 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,50 per cento »;

b) all'articolo 4, le parole: « L. 2 per cento, sono sostituite dalle seguenti: « 3 per cento ».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma trentasettesimo il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L'obbligo del pagamento ricomincia a

decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione della annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto »;

b) il comma quarantatreesimo è sostituito dal seguente:

« Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita »;

c) al comma quarantaquattresimo il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre »;

d) al comma quarantacinquesimo la parola: « bimestre » è sostituita dalla parola: « quadrimestre »;

e) al comma quarantasettesimo le parole: « lire 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 3.000 »;

f) il comma cinquantunesimo, quale sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, è sostituito dal seguente:

« L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli e autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso dell'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, il primo dei quali recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio:

All'articolo 2, al comma 1 sopprimere la lettera f).

2.2.

Il Relatore.

All'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della presente legge, gli elenchi di cui al comma quarantaquattresimo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che ne risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma quarantacinquesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

2.1.

Il Relatore.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Non si procede al recupero delle tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio quando l'ammontare di tali tasse, per ciascun anno, non supera lire 20.000, nonché dell'imposta straordinaria *una tantum* di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346. Per detti tributi non si procede altresì al recupero delle sanzioni e degli interessi relativi e non si fa luogo alla restituzione delle somme recuperate.

(È approvato).

ART. 4.

1. I rimborsi della imposta straordinaria di cui all'articolo 3 della presente legge da effettuarsi o in conseguenza delle modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, apportate dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, o per duplicazione di pagamento o per pagamenti eseguiti in misura superiore a quella dovuta, sono disposti dalle intendenze di finanza sulla base delle originali ricevute di pagamento che hanno anche valore di certificati di accreditamento, prescindendo dalla dichiarazione di annotamento di restituzione prevista dalla normale 158 in data 24 dicembre 1908 dell'amministrazione delle tasse sugli affari e del demanio.

2. A titolo di rimborso delle spese relative alla riscossione e gestione della suddetta imposta straordinaria compete all'Automobile club d'Italia, in via forfettaria, la somma di lire 500 milioni. A tale rimborso si provvede, con decreto del Ministro delle finanze, secondo le modalità previste per la erogazione all'Automobile club d'Italia del compenso per i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio, di cui alla convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia medesimo in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 si provvede mediante la parziale utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. All'onere derivante, per l'anno 1990, dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate, valutate in lire 3.500 milioni in ragione d'anno, derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1.

5. 1.

Il Relatore.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A nome del Governo, mi dichiara favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla applicazione delle sanzioni nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle condizioni ivi previste:

a) passaggi di proprietà non registrati a tutto il 31 dicembre 1989 agli uffici indicati, a condizione che il contribuente produca il relativo atto di vendita o, in mancanza di questo, il foglio di assunzione di responsabilità rilasciato dall'acquirente;

b) furti non denunciati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che il contribuente fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) demolizioni non comunicate agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989, a condizione che il contribuente produca dichiarazione firmata dal demolitore e copia del registro ove è annotata la presa in carico della vettura;

d) veicoli ed autoscafi consegnati con procura per la vendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi o che siano stati ceduti in permuta alle stesse, rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989 a condizione che l'intestatario produca dichiarazione con firma autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione all'estero non denunciata agli uffici indicati, entro il 31 dicembre 1989, a condizione che il contribuente produca il certificato dell'ufficio estero competente che attesti l'avvenuto pagamento delle relative tasse di circolazione, o equivalenti, allo Stato estero.

2. I casi indicati nel precedente comma debbono essere esposti dal contribuente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla ricevuta di versamento della relativa tassa automobilistica, con dichiarazione sottoscritta con firma autenticata. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Non si dà luogo a rimborso di somme comunque versate.

A tale articolo sono stati presentati il seguente emendamento ed il seguente articolo aggiuntivo:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni:

a) passaggi di proprietà non registrati a tutto il 31 dicembre 1989 agli uffici indicati a condizione che l'intestatario produca alternativamente:

atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilità, rilasciata dall'acquirente;

sentenza dell'autorità giudiziaria;

b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989 a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989 a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza;

d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse, rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichiarazione autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato nello stato di avvenuta esportazione.

2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel comma 1 devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si da luogo al rimborso di somme comunque versate.

6. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico (PRA) sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia (ACI) è istituito un'archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'ACI, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del PRA rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del PRA, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del PRA dalle procure della Repubblica territorialmente competenti.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del PRA continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

6. 01.

Il Relatore.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento 6.1 e all'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6.1, interamente sostitutivo dell'articolo 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 6.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo: « Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2257) e proposta di legge Bellocchio ed altri (885) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico » (2257-885):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Degennaro, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Monello, Pascolat, Patria, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Tarabini, Umidi Sala e Usellini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852); e delle proposte di legge Patria ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062); senatori Zanella ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, di Sanremo, di

Foligno e del Garda (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3053-bis); Corsi ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2452); Di Donato ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484); Mastrantuono ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996); Fiandrotti ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65); Piro: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474); Ferrari Marte ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975); Bellocchio ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126); Cappiello ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231); Buffoni ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini dl lucro (1905); Berselli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592); Micheli: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714); Auleta ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882); Bruzzani ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381); Bellocchio e Ferrara: Istituzione della lotteria di Caserta (1383); Camber: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste (1537); Piredda: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale « Sartiglia folklore equestre in Sardegna », collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625); Solaroll e Serra: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066); Nardone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147); Borgoglio e Patria: Istituzione della lotteria del Palio di Asti (2199); Filippini Giovanna: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239); Sanguineti ed altri: Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271); Torchio ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283); Gei ed altri: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la « Lotteria nazionale del lago di Garda » (2460); Bulleri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511); Perrone: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549); Bianchini ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », Palio di Faenza (2558); Mainardi Fava e Grilli: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684); Fiori: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715); Caria ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877); Rosini ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244); Rivera ed altri; Autorizzazione ad effettuare la « lotteria Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370); Borgoglio ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404); Bassanini ed altri: Istituzione della « Lotteria del mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665); Cristoni ed altri: Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia-Carpi » (3922); Fiori: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della

mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045); Poli Bortone ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123); Caveri: Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta » (4265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Patria ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; senatori Zanella ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina di Sanremo, di Foligno e del Garda », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 luglio 1988; Corsi ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; Di Donato ed altri: « Nuove norme in materia di lotterie »; Mastrantuono ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Fiandrotti ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Piro: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi dl beneficenza »; Ferrari Marte ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Bellocchio ed altri: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza »; Cappiello ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Buffoni ed altri: « Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro »; Berselli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola »; Micheli: « Istituzione per il triennio 1988-1990 della "Lotteria nazionale città di Foligno" »; Auleta ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi »; Bruzzani ed altri: « Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa »; Bellocchio e Ferrara: « Istituzione della lotteria di Caserta »; Camber: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria di Trieste »; Piredda: « Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale "Sartiglia folklore equestre in Sardegna", collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano »; Solaroli e Serra: « Istituzione della lotteria "Dino Ferrari" di Imola »; Nardone ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento »; Borgoglio e Patria: « Istituzione della lotteria del Palio di Asti »; Filippini Giovanna: « Istituzione della lotteria della Riviera adriatica »; Sanguineti ed altri: « Istituzione della lotteria internazionale "Cristoforo Colombo" »; Torchio ed altri: « Istituzione della lotteria "Fiera di Cremona" »; Gei ed altri: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la "Lotteria nazionale del lago di Garda" »; Bulleri: « Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria delle antiche repubbliche marinare" »; Perrone: « Istituzione della lotteria della città di Taormina »; Bianchini ed altri: « Istituzione della lotteria nazionale abbinata al "Niballo", Palio di Faenza »; Mainardi Fava e Grilli: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme »; Fiori: « Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno »; Caria ed altri: « Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias »; Rosini ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale "Centomiglia velica" del Garda »; Rivera ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la "lotteria Mondiali '90" collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 »; Borgoglio ed altri: « Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica »; Bassanini ed altri: « Istituzione della "Lotteria del mare" e

destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico »; Cristoni ed altri: « Autorizzazione ad effettuare, negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria "Maratona d'Italia-Carpi" »; Fiori: « Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito »; Poli Bortone ed altri: « Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce »; Caveri: « Istituzione della "Lotteria della Valle d'Aosta" ».

Comunico che le Commissioni I e V, rispettivamente in data 14 febbraio e 15 febbraio, hanno espresso parere favorevole sul testo unificato, mentre l'XI Commissione, in data 20 febbraio, ha espresso nulla osta.

Avverto che, successivamente all'espressione di tali pareri, il relatore ha presentato una nuova formulazione del testo unificato, che rispetto a quello sul quale le Commissioni si sono già espresse presenta differenze meramente formali.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione la nuova formulazione del testo unificato da me presentata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1 del capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di una lotteria internazionale.

1. 1

Rosini, Bruzzani, Patria, D'Amato Carlo.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini ed altri 1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1977 n. 105, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Per le lotterie abbinate a manifesiazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso secondo comma, è documentato in un allegato al bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel secondo comma ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie nazionali possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attività sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

2. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. I biglietti delle lotterie di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. 02.

Il Relatore.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 2.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 2.02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dall'entrati in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di norma tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto.

3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la distribuzione dei biglietti ai rivenditori di cui al comma 2 e per la promozione e pubblicità delle lotterie istantanee può servirsi di apposita società per azioni con maggioranza detenuta dall'ATI SpA e con la partecipazione di società costituite dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative su base nazionale rispettivamente delle categorie delle rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del lotto.

4. Alla gestione del servizio di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, e per il pagamento dei biglietti da parte dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del lotto le norme previste dalla legge 18 febbraio 1963, n. 303.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista ritiene opportuno riflettere ulteriormente sul comma 3 e, conseguentemente, sul comma 4 dell'articolo 4, che suscita perplessità; manifestiamo, infatti, forti riserve in ordine all'ATI.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle osservazioni dell'onorevole Bruzzani, del quale condivido le perplessità con riferimento all'ATI. Nel manifestare la disponibilità del Governo ad introdurre la materia in un altro provvedimento tra quelli *in itinere* alla Camera o al Senato, propongo la soppressione dei commi 3 e 4. Conseguentemente, sarebbe opportuno eliminare, al comma 2, le parole « di norma ».

RENZO PATRIA. Prendo atto delle riserve espresse dal Governo, nonché della sua disponibilità all'inserimento della normativa in un contesto più idoneo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, al comma 2, sopprimere le parole: di norma.

4. 1

All'articolo 4, sopprimere i commi 3 e 4.

4. 2

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 4.

(È approvato).

ART. 6.

1. All'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982 n 528 e dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3) il cui ricavato non ecceda la somma di 13 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 619. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'Intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'Intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, con allegata la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di cui al titolo IV del presente decreto non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi ».

(È approvato).

ART. 7.

1. All'articolo 3 della legge 10 agosto 1988 n. 357, al comma 1, dopo le parole: « da un sottosegretario di Stato » sono aggiunte le seguenti: « oppure dall'impiegato con qualifica più elevata » ed è aggiunta in fine la seguente lettera: « *d)* un esperto in legislazione tributaria ».

2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, così come modificato dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985,n. 591, da corrispondere con le medesime modalità, a decorrere dalla Lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 8.

1. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1953, n. 722, è sostituito del seguente:

« Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta,

il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento ».

2. All'articolo 10, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1988, n. 562, sono soppresse le parole « ai magazzini o ».

3. All'articolo 23, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 come sostituito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, le parole « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze » sono sostituite dalle parole « con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro ».

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175 e 13 luglio 1989, n. 255.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge ».

(È approvato).

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIACOMO ROSINI. Signor presidente, onorevole colleghi, è usuale che al termine di un *iter* legislativo si esprimano parole di ringraziamento al relatore; ciò nonostante credo che in questa occasione – almeno da parte mia – il ringraziamento non debba essere considerato un atto convenzionale o rituale. Infatti, queste proposte di legge avevano tutte le caratteristiche per non giungere all'approvazione finale, perché si era verificato uno scatenamento di pressioni di carattere localistico che – come tutti sanno – può rendere difficile il raggiungimento di una mediazione tra le diverse esigenze.

La tenacia e la capacità, che ben conosciamo, del collega Ravasio, unitamente alla pazienza infinita dimostrata dal sottosegretario di Stato per le finanze, l'onorevole Domenico Susi, ci hanno consentito di arrivare alla fase finale dell'*iter* del provvedimento di legge, ovviamente con la collaborazione degli altri colleghi.

Ritengo, personalmente, di aver fatto tutto quanto era possibile per il conseguimento di questo risultato. Esprimo, inoltre, soddisfazione per il fatto che sia stato accolto il mio emendamento 1.1 per la istituzione anche di una lotteria internazionale. Mi rammarico soltanto per il fatto che, almeno per questa lotteria, non si sia ritenuto opportuno introdurre un criterio preferenziale e un criterio guida a favore delle manifestazioni sportive. Credo, infatti, che ci riempiamo spesso la bocca parlando di sport – a volte anche a sproposito – per fronteggiare alcune devianze della società mentre, al momento opportuno, non riusciamo a fornire risposte concrete e coerenti a questa nostra azione declamatoria in favore dello sport. A tale riguardo, vorrei citare quanto previsto in una delle tre mozioni congressuali di uno dei partiti più importanti della nostra società, il quale si apppresta a celebrare il proprio congresso: « una politica per l'affermazione dell'ideale sportivo e dei suoi valori morali, quale mezzo di solidarietà tra gli uomini e i popoli ». Auspico che il Governo, nell'assumere le proprie decisioni in materia, tenga conto di tale opinione che, comunque, rimarrà negli atti parlamentari.

Chiudo subito questa parentesi per esprimere la soddisfazione del gruppo democratico cristiano per questo testo di

legge che ci apprestiamo ad approvare. Mi auguro che il Senato possa convenire su tale testo (anche perché su questa materia si è registrato già un « rimpallo » notevole tra i due rami del Parlamento che ha dimostrato quante difficoltà si dovevano superare), perché ciò consentirà di dare ordine ad un settore certo marginale della vita sociale nazionale, che però incontra gli interessi e le attenzioni del nostro popolo.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista ringrazia il relatore e tutti i componenti il Comitato ristretto e la Commissione per il lavoro, molto serio, svolto su una materia che, come ha rilevato il collega Rosini, poteva sembrare apparentemente priva di rilevanza e, quindi, marginale di fronte alle grandi questioni che stiamo affrontando o che il Parlamento dovrebbe affrontare.

In effetti, crediamo che l'importanza del problema in sé e per sé sia relativa, ma abbiamo potuto constatare che non è stato così quando si è trattato di assumere scelte precise: l'abbiamo constatato nel rapporto, purtroppo non edificante, tra i due rami del Parlamento a proposito delle decisioni da assumere in materia, nonché nei lavori sia del Comitato ristretto sia della Commissione stessa.

È del tutto legittimo, naturalmente, l'interesse che ognuno di noi ha dimostrato su tale questione. Tutti ci siamo domandati e dobbiamo domandarci quale doveva essere il ragionamento prevalente da seguire nella impostazione dei nostri lavori: ritengo che non poteva essere soltanto quello di guardare unicamente alla propria lotteria cercando di dimostrare che le sue finalità erano superiori a quelle delle altre, il che può essere vero e sostenibile, ma soltanto nell'ambito di criteri precisi e oggettivi. Sottolineo che è stato compiuto uno sforzo ulteriore affinché, dai lavori della Commissione, scaturisse una legge dignitosa che consentisse al Parlamento di dare una risposta seria connessa al proprio ruolo.

Perché dovevamo fare questa legge sulle lotterie ? Perché quelle esistenti garantiscono contributi notevoli alle entrate dello Stato, visto che i cittadini partecipano in maniera molto consistente alle manifestazioni; perché sono state presentate numerose proposte di legge e lo stesso Governo ha posto la questione di aumentare il numero delle lotterie da autorizzare; perché si era verificata una situazione che imponeva una nuova legislazione, in quanto ogni eventuale nuova autorizzazione – anche riferita a lotterie già sperimentate come quelle di Viareggio e di Venezia – si scontrava con aspettative e richieste che rischiavano di essere esaminate sulla base non di criteri oggettivi, ma di criteri privi di oggettività; infine, perché attualmente vi sono sei lotterie: quattro i cui utili sono versati interamente allo Stato e due, non definitive, con una divisione al 50 per cento tra lo Stato e i comuni sede delle manifestazioni abbinate alle stesse lotterie.

Nel ringraziare nuovamente il relatore, sottolineo che il problema che ci siamo posti è stato quello di prevedere una delegificazione in materia in modo da evitare che il Parlamento, ogni anno, sia costretto ad autorizzare una nuova lotteria. Il Parlamento non può essere impegnato in una materia di questo genere, che crea spietate concorrenze, scelte prive di criteri oggettivi e che rischiano di allungare all'infinito i tempi di esame squalificando le istituzioni parlamentari. Ritengo opportuno, pertanto, attribuire la responsabilità amministrativa in questo settore al Governo ed è necessario procedere sulla base del principio e del merito. Tutto ciò può avvenire solo se si stabiliranno criteri rigorosi che mettano il Parlamento nelle condizioni di verificare la corrispondenza di questi con le scelte compiute dal Governo. Questo è stato un altro punto irrinunciabile non solo per il gruppo comunista, ma anche per tutti gli altri. In tale ambito, è risultato opportuno prevedere la rotazione delle manifestazioni da autorizzare.

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla destinazione degli utili; riteniamo sia stata compiuta una scelta valida, stante la rilevanza dei problemi individuati: la decisione di destinare un terzo degli utili ai comuni, finalizzandoli al recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale rappresenta, a nostro avviso, il modo migliore per risolvere tale questione nella maniera più dignitosa possibile.

A noi sembra che il testo sia accettabile ed auspichiamo che il Senato lo ritenga tale, anche se si sarebbero potute operare scelte più radicali che lo stesso relatore ha indicato nell'ultima seduta riferendo sui lavori del Comitato ristretto; tuttavia tali scelte non avrebbero consentito di trovare il consenso necessario per approvare il provvedimento.

Per quanto riguarda i compiti amministrativi affidati al Governo, cui ho già accennato, riteniamo si tratti di un atto di grande responsabilità del Parlamento, che tuttavia esige che il Governo stesso si attenga scrupolosamente ai criteri stabiliti con altrettanta responsabilità.

Concordiamo con le modifiche di natura tecnica apportate al testo e con la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, che determinavano una situazione ancora non ben definita.

Inoltre, siamo d'accordo sulla previsione di una lotteria internazionale che possa essere abbinata ad una manifestazione sportiva. In ordine a questo aspetto desidero fugare ogni dubbio. Non siamo contrari; tuttavia, in considerazione del fatto che con il presente provvedimento attribuiamo al Governo una competenza amministrativa sulle lotterie, non ci sembra che solo per quelle internazionali si dovesse definire in termini precisi il collegamento con la manifestazione sportiva, non tanto per una contrarietà di principio, quanto per una coerenza del contenuto del testo; tanto più che il Governo deve ottenere il parere della Commissione competente (cioè la nostra) nelle proposte che dovrà avanzare e dovrà relazionare sui risultati conseguiti. Probabilmente la nostra posizione è coerente con i contenuti del testo. Non abbiamo alcuna contrarietà sull'abbinamento della lotteria internazionale a manifestazioni sportive, tanto più che la nostra posizione è stata condivisa da tutti i gruppi, compreso quello democristiano, ad eccezione del collega Rosini.

GIACOMO ROSINI. Questo mi rende ancora più meritevole.

RICCARDO BRUZZANI. Si tratterebbe di discutere per quanto riguarda gli scopi che forse ti prefiggi, ma non per quanto concerne la coerenza che deve essere dimostrata su un testo di grande rilevanza.

Ribadisco, quindi, che non siamo contrari all'abbinamento della manifestazione sportiva alla lotteria internazionale, visto che nessuno è più sportivo del partito comunista, ma nel senso vero in cui deve essere inteso lo sport.

MARIO USELLINI. Sportivo nel senso di praticante, spero.

RICCARDO BRUZZANI. Nel senso di seguire gli avvenimenti sportivi, di far parte delle associazioni sportive.

Per tali ragioni, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare più volte, riconfermiamo il nostro voto favorevole sul testo in esame.

PRESIDENTE. Esprimo, anche a nome del gruppo socialista, la soddisfazione per il lavoro compiuto, che consente alla Commissione di licenziare il testo unificato di numerose proposte di legge. Ciò aiuta molto il lavoro parlamentare, giacché il provvedimento che ci accingiamo ad approvare dimostra la validità di un principio fondamentale: quando si lavora in comune si fissano determinate regole e non vi è dubbio che non tutte le richieste che ciascuno di noi aveva avanzato avrebbero potuto essere accolte. Inoltre, mi rivolgo al vicepresidente Rosini, il

quale aveva perfettamente ragione quando criticò il presidente di questa Commissione, particolarmente interessato al collegamento della lotteria dei mondiali con gli impianti sportivi per handicappati, nonché alla lotteria velica per l'Adriatico.

Il collega Rosini ha ragione, anche se mi auguro che si sia riferito alla mozione n. 1 che largamente condivido; tuttavia questa è una mozione di un partito e noi non possiamo entrare nel merito delle scelte compiute da un partito. Ma non possiamo che essere comunque d'accordo con il collega Bellocchio, perché siamo legati ad una prospettiva indicata dai colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto.

Ricordo, inoltre, il contributo recato in una difficile riunione del Comitato ristretto dal collega Patria, il quale fece osservare che al comma 3 dell'articolo 1 sono indicati i criteri ai quali il Governo deve rigorosamente attenersi. È del tutto vero che nel comma 3 si citano le manifestazioni sportive e quelle culturali, che sono qualificazioni specifiche; tuttavia se fossimo legati agli studi classici converremmo sul fatto che una manifestazione sportiva è culturale. Solamente incentivando quei fenomeni di vita collettiva che danno un senso allo stare insieme si può ritrovare fiducia nella solidarietà, in una prospettiva che consenta a ciascuno di noi di non farsi prendere dall'individualismo selvaggio.

Chiedo al Governo se sia proprio necessario « correre dietro » a piccoli fenomeni, o se non sarebbe invece il caso di considerare che il vantaggio sociale delle iniziative supera di gran lunga la procedura burocratica, perché dà un senso alle entrate dello Stato, più facilmente ottenibili con il gioco che non con la costrizione, con il consenso che non con la mania della punizione.

Nel ribadire il voto favorevole del gruppo socialista, ringrazio il relatore, il sottosegretario di Stato per le finanze Susi e la Commissione nel suo complesso per il prezioso lavoro svolto, che ci ha consentito di stabilire criteri di collaborazione nell'operato legislativo.

Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3852) e proposte di legge Patria ed altri (2062); senatori Zanella ed altri (3053-*bis*); Corsi ed altri (2452); Di Donato ed altri (2484); Mastrantuono ed altri (3996); Fiandrotti ed altri (65); Piro (474); Ferrari Marte ed altri (975); Bellocchio ed altri (1126); Cappiello ed altri (1231); Buffoni ed altri (1905); Berselli (592): Micheli (714); Auleta ed altri (882); Bruzzani ed altri (1381): Bellocchio e Ferrara (1383); Camber (1537); Piredda (1625); Solaroli e Serra (2066); Nardone ed altri (2147); Borgoglio e Patria (2199); Filippini Giovanna (2239); Sanguineti ed altri (2271); Torchio ed altri (2283); Gei ed altri (2460); Bulleri (2511); Perrone (2549); Bianchini ed altri (2558); Mainardi Fava e Grilli (2684); Fiori (2715); Caria ed altri (2877); Rosini ed altri (3244); Rivera ed altri (3370); Borgoglio ed altri (3404); Bassanini ed altri (3665); Cristoni ed altri (3922); Fiori (4045); Poli Bortone ed altri (4123); Caveri (4265) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Norme in mate-

ria di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255 » (3582 - 2062 - 3053-*bis* - 2452 -2484 - 3996 - 5 - 474 - 975 - 1126 - 1231 - 1905 - 592 - 714 - 882 - 1381 - 1383 - 1537 - 1625 - 2066 - 2147 - 2199 - 2239 - 2271 - 2283 - 2460 - 2511 - 2549 - 2558 - 2684 - 2715 - 2877 - 3244 - 3370 - 3404 - 3665 - 3922 - 4045 - 4123 - 4265):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Degennaro, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Monello, Pascolat, Patria, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra, Serrentino, Tarabini, Umidi Sala e Usellini.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 15 marzo 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO